



COMUNE DI BENTIVOGLIO

PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 31/03/2014

copia

OGGETTO:

APPROVAZIONE/CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA IUC
-IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2014

L'anno **Duemilaquattordici** e questo dì **Trentuno** del mese di **Marzo** alle ore **20:45** Convocato nelle forme prescritte dalla legge comunale e provinciale e con appositi avvisi spediti a domicilio, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

LONGHI VLADIMIRO	Sindaco	Presente
SALLUZZO SALVATORE	Consigliere Comunale	Presente
GHINELLO ILIHC	Consigliere Comunale	Presente
SPETTOLI CHIARA	Consigliere Comunale	Presente
FASCIA CARLOTTA	Consigliere Comunale	Presente
DALL'OLIO ROBERTO	Consigliere Comunale	Assente
BAGNOLI FLAVIANA	Consigliere Comunale	Presente
MONARI MARCO	Consigliere Comunale	Assente
LIOTTA GIUSTO	Consigliere Comunale	Assente
ARGELLI MAURA	Consigliere Comunale	Presente
PAGANI PAOLO	Consigliere Comunale	Presente
NERI NADIA	Consigliere Comunale	Presente
BERNARDI ROBERTO	Consigliere Comunale	Presente
DE MARCHI VIRGINIO	Consigliere Comunale	Assente
COLOMBARA SABRINA	Consigliere Comunale	Presente
MENGOLI LORENZO	Consigliere Comunale	Presente
MONTAGNINI GIULIANO	Consigliere Comunale	Assente

Presiede l'adunanza il Sindaco LONGHI VLADIMIRO

Partecipa il sottoscritto Dott.Ssa Manuela Giovagnoni, Vice Segretario Comunale incaricato della redazione del verbale.

Verificata la presenza del numero legale il Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Scrutatori: MENGOLI LORENZO, SALLUZZO SALVATORE,

OGGETTO:

APPROVAZIONE/CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA IUC -IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2014

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la Legge 147 del 27/12/2013 all'articolo 1 comma 639 istituisce l'imposta comunale unica (IUC) basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizioni di servizi indivisibili. La IUC si compone dell'imposta municipale propria di natura patrimoniale, dovuta dai possessori di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili TASI, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Preso atto che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Visto gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

Visto il Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 504, istitutivo dell'ICI, al quale il suindicato decreto legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazione con legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari a 0,76 per cento con possibilità per i comuni di modificare le aliquote in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;

Visti inoltre i commi 7 e 8 del medesimo art. 13 del D.L. n. 201/2011, con i quali vengono fissate le aliquote rispettivamente allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le relative pertinenze modificabili in aumento o in diminuzione di 0,2 punti percentuali e allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994 n. 133 riducibile fino allo 0,1 per cento;

Tenuto conto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

Rilevato che i comuni, con deliberazione del consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche di tipo tributario, salvo per quanto attiene

all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Preso atto che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine previsto per l' approvazione del bilancio di previsione;

Visto inoltre che il comma 380 dell'articolo 1 della Legge di stabilità 2013 prevede:

- alla lettera a) la soppressione della riserva dello Stato della quota di imposta, di cui al comma 11 dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011
- alla lettera f) la riserva allo Stato del gettito IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, come previsto dal comma 6, primo periodo, dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011;

Vista la delibera di Consiglio comunale n. 19 del 6/6/2013 avente per oggetto "Conferma aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria anno 2013" con la quale si individuava un'aliquota ordinaria (per fabbricati, terreni ed aree edificabili) pari a 0,80% ad esclusione delle fattispecie più sotto riportate, per le quali si sono deliberate le aliquote come indicato nell'ultima colonna:

IMMOBILI	Aliquota base (Decreto Monti)	Variazioni	ALIQUOTE DELIBERATE
1) unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relativa pertinenza (<i>quella esclusivamente classificata in categoria catastale C2-C6-C7, nella misura massima di una unità immobiliare per ciascuna categoria</i>)	0,40%	0,04%	0,44%
2) fabbricati rurali ad uso strumentale	0,20%	-----	0,20%
3) unità immobiliare concessa in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dai contratti tipo (ex art. 2, comma 3, Legge 9/12/1998 n. 431 affitto canone concordato)	0,76%	-0,30%	0,46%
4) fabbricati realizzati per la vendita ed inventuti se vuoti da persone e cose e costruiti da imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione ed alienazione immobili (esclusi fabbricati produttivi classificati nel gruppo catastale D)	0,76%	-0,30%	0,46%
5) Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relativa pertinenza dei soci assegnatari (<i>quella esclusivamente classificata in categoria catastale C2-C6-C7, nella misura massima di una unità immobiliare per ciascuna categoria</i>)	0,76	-0,30%	0,46%

Preso atto che il comma 2 dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 214 del 2011, ulteriormente modificato dal comma 707 articolo 1 della Legge 147 del 27/12/2013 prevede la non applicazione dell'imposta municipale propria ai possessori dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali continua ad applicarsi l'aliquota deliberata di cui al punto 1);

Preso atto che dal 1/1/2014 per le fattispecie di immobili relativi a:

- fabbricati rurali strumentali di cui al punto 2) suindicato e unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari di cui al punto 5) suindicato i commi 707 e 708 art. 1 della Legge 147/13 prevedono la non applicazione dell'imposta IMU
- fabbricati realizzati per la vendita ed inventuti di cui al punto 4) suindicato l'articolo 2 del D.L. 102/2013 convertito in Legge 124 del 28/10/2013 prevede l'esenzione;

Visto lo schema del bilancio di previsione approvato con delibera di giunta comunale n. 32 del 6/3/2014 e presentato al consiglio comunale in data 13/3/2014;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento "de quo";

Con voti, espressi in forma palese: Favorevoli n. 9, Contrari n. 2 (Cons. Colombara e Bernardi), Astenuti n. 1 (Cons. Mengoli);

DELIBERA

1) di confermare per l'anno 2014 le stesse aliquote approvate per l'anno 2013 ai fini dell'imposta municipale propria come di seguito indicato:

Aliquota ordinaria incremento dello 0,04% rispetto all'aliquota base

	Aliquota base (Decreto Monti)	Variazioni	ALIQUOTA DELIBERATA
Aliquota ordinaria per fabbricati , terreni ed aree edificabili ecc.	0,76%	0,04%	0,80%

ad esclusione delle fattispecie più sotto riportate, per le quali si ritiene di determinare le aliquote come indicato nell'ultima colonna

IMMOBILI	Aliquota base (Decreto Monti)	Variazioni	ALIQUOTE DELIBERATE
1) unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relativa pertinenza (<i>quella esclusivamente classificata in categoria catastale C2-C6-C7, nella misura massima di una unità immobiliare per ciascuna categoria</i>)	0,40%	0,04%	0,44%
2) unità immobiliare concessa in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dai contratti tipo (ex art. 2, comma 3, Legge 9/12/1998 n. 431 affitto canone concordato)	0,76%	-0,30%	0,46%

2) confermare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta municipale propria per l'anno 2014 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1/1/2014;

5) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'imposta municipale propria, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro il termine di trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

LP/tm



COMUNE DI BENTIVOGLIO

PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 5 del 31/03/2014

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
F.to LONGHI VLADIMIRO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Giovagnoni Manuela

VISTO: si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica Servizio Finanziario
(art. 49, 1° comma, D.Lgs. n. 267/00)

VISTO: si esprime parere FAVOREVOLE in
ordine alla regolarità contabile
(art. 49, 1° comma, D.Lgs. n. 267/00)

Responsabile di Settore
F.to Rag. Poli Laura

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Rag. Laura Poli

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna e che gli estremi della medesima sono contenuti in un elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio.

Lì, 02/04/2014

L' ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO
F.to Dott.ssa Giovagnoni Manuela

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 12/04/2014 (art. 134 comma 4 L.267/00)

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Giovagnoni Manuela

Copia conforme all'originale
